

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Tar Sicilia, Palermo, Sezione III, 21 dicembre 2009, n. 2156

*In materia di documentazione concernente il procedimento elettorale non è ammesso il diritto di accesso poichè difetta uno dei presupposti essenziali per l'esercizio dello stesso, fissati dall'art. 22 della L. 241/1990, ossia la detenzione del documento da parte della Pubblica Amministrazione.*

*Omissis*

la documentazione della quale è stata chiesta l'ostensione e rilascio di copia attiene ad un procedimento elettorale (elezione degli organi della Provincia Regionale di Palermo del 2008), la cui natura impedisce di sussumere la fattispecie nella previsione di cui al predetto art. 22 comma 1 lett. d) della l. n. 241 del 1990, cosicchè l'azione va dichiarata inammissibile, e ciò a prescindere dalla sussistenza o meno di uno specifico interesse - dedotto da parte ricorrente - ad accedere alla documentazione in argomento correlato ad una futura azione giurisdizionale, poichè, in ipotesi, ove strumentale a quell'eventuale giudizio, la documentazione in argomento, la cui custodia soggiace a specifiche regole fissate dalla legislazione elettorale, potrebbe essere acquisita unicamente mediante gli specifici strumenti processuali che l'ordinamento appronta.

Ed infatti, con riferimento al dato sostanziale della questione, la giurisprudenza prevalente, dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, è ferma nel ritenere che «una volta concluso il procedimento elettorale, tutta quanta la documentazione nel complesso afferente al suddetto procedimento non costituisce oggetto del diritto di accesso in quanto non può essere considerata "detenuta" dall'amministrazione ex art. 22 comma 1 l. n. 241 del 1990, ma soltanto affidata alla custodia delle singole amministrazioni competenti e sottratte all'accesso, non solo del pubblico ma anche delle stesse amministrazioni depositarie, perchè da queste tenute a disposizione dell'autorità giudiziaria preposta a dirimere le eventuali controversie elettorali e che deve trovare i plichi intatti.

Va pertanto ritenuto che in materia di documentazione concernente il procedimento elettorale, sulla stessa non è ammesso il diritto di accesso poichè difetta uno dei presupposti essenziali per l'esercizio dello stesso fissati dall'art. 22 della l. n. 241 del 1990, ossia la detenzione del documento da parte della p.a., la quale, a ben vedere, custodisce detta documentazione secondo la disciplina elettorale esclusivamente per le finalità connesse al prelievo della stessa ove strumentalmente disposto dall'autorità giurisdizionale chiamata a dirimere le controversie elettorali e che non consente una diversa ostensione e consegna di copia.

*Omissis*